

l'onorevole Faina, è questo: che la tassa sul valore locativo è l'indizio dell'entrata della famiglia; ma quando il valore locativo cresce soltanto perchè la famiglia è numerosa, non è più un indizio dell'aumento dell'entrata, ma della maggiore strettezza economica della famiglia; onde è naturale che, in questo caso, si debba accordare una riduzione del gravame imposto dalla legge.

Però, siccome la Commissione, come diceva testè l'onorevole ministro, confida e deve confidare, che i comuni di questa facoltà si varranno, la Commissione non può certamente non ritornare volentieri sul suo testo primitivo...

Faina. Domando di parlare.

Fagioli, relatore. Quanto all'osservazione dell'onorevole Dini, non ho difficoltà a riconoscere con lui che vi sono comuni in Italia, i quali, nell'applicare la tassa sul valore locativo, eccedono la misura dell'8 per cento; onde potrebbe rendersi necessario, anche qui, uno di quei provvedimenti transitori, che si sono fatti per varie altre disposizioni di legge. Siccome però il portare l'aliquota dall'8 al 10 per cento, non perturba punto l'economia dell'imposta e della legge; siccome nel primitivo testo del disegno ministeriale la misura era portata fino al 10; così la Commissione non ha difficoltà di ammettere che si arrivi fino al 10, evitando così la necessità di un provvedimento transitorio per quei comuni che hanno già superato il limite dell'8 per cento; non senza, però, avvertire che questo limite è abbastanza gravoso, e che è da confidare che i comuni vi ricorrano il meno che possono.

Presidente. L'onorevole Faina ha facoltà di parlare.

Faina. Riconosco che ha ragione l'onorevole relatore, quando dice che l'emendamento mio, relativamente alla tassa di famiglia, è stato preveduto nell'articolo 26; ma, siccome oramai questa legge, coi suoi articoli approvati e coi suoi emendamenti, è diventata una *selva selvaggia* in cui è difficile orientarsi, mi scuserà la Commissione se, a colpo d'occhio, non sono riuscito a trovare, in fondo all'articolo 27, che è lungo una pagina, questo inciso che rispondeva al desiderio da me espresso. Detto questo, accetto la nuova formola, col *potranno* invece del *dovranno*.

Presidente. Rimangono, così, gli emendamenti dell'onorevole Dini, che sono tre; e consistono, nel sostituire al paragrafo *a*) la parola *dieci*, alla parola *sei*; nel paragrafo *b*) *il 10 per cento*, all'*8 per cento*; e nell'ultimo capoverso la parola *po-*

tranno a quella di *saranno*. Questo ultimo emendamento è pure accettato dall'onorevole Faina.

L'onorevole ministro accetta?

Magliani, ministro delle finanze. L'onorevole Dini vorrebbe ripristinare il massimo dell'aliquota nel 10 per cento, aumentando da sei a dieci il numero delle classi.

Ora io posso accettare di ritornare all'aliquota proposta nel disegno di legge, ma non di aumentare il numero delle classi.

Presidente. L'onorevole Dini mantiene il suo emendamento?

Dini. Non insiste sull'emendamento al paragrafo *a* relativo al numero delle classi.

Presidente. Sta bene, allora rileggo l'articolo tenendo conto dei due emendamenti dell'onorevole Dini, accettati dal Ministero e dalla Commissione.

“ Con regolamento compilato da ogni comune, da approvarsi per decreto reale, udito il parere della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, dovrà stabilirsi:

a) il numero delle classi degli affitti le quali non saranno minori di tre, nè maggiori di sei;

b) l'aliquota percentuale della tassa gravante ogni classe di affitti, graduata progressivamente in modo da non discendere sotto il 2 per cento e da non superare il 10 per cento.

“ Nel regolamento potranno essere introdotte diminuzioni nella ragione della tassa a favore dei capi famiglia aventi a carico loro una numerosa prole, in guisa però che non si discenda giammai al disotto dell'aliquota fissata per la classe immediatamente inferiore. ”

Pongo a partito quest'articolo così modificato. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Articolo 26, ora 29.

“ I comuni aventi una popolazione superiore a duemila abitanti possono stabilire una tassa di famiglia, quando non preferiscano la tassa sul valore locativo, non potendo mai le due tasse applicarsi cumulativamente.

“ Potranno comprendersi nei ruoli tutte le famiglie, che abbiano nel Comune il domicilio legale e la residenza per la maggior parte dell'anno, quelle che vi risiedano abitualmente anche se abbiano altrove il domicilio legale od elettivo; gli stranieri che vi risiedano.

“ La stessa famiglia non potrà essere mai tassata contemporaneamente in due o più comuni.